



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N 128

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 12 dicembre 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO ZOPPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO ZOPPO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 stagione sportiva 2013/13 per aver pattuito con la società G.S.D. Pianonoscarano 1949 per la conduzione tecnica, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 marzo 2015;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO ZOPPO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE LUCCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al **30 giugno 2015** nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale;

RITIENE

- corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata la cui decorrenza è stabilita a far tempo dalla data di riunione della Commissione giacché la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale integra la piena conoscenza e dunque espleta gli stessi effetti della formale comunicazione.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO RENATO FREZZATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone,. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MARIO RENATO FREZZATO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 stagione sportiva 2013/13 per aver omesso il deposito presso il C.R. Veneto della L.N.D. dell'accordo economico intercorso con società ASD Chiamporaro;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica fino 12 febbraio 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO RENATO FREZZATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANNI TESTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIANNI TESTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 36, comma 1, sempre del medesimo regolamento, per essersi tesserato nella stagione sportiva 2013/14 quale calciatore nella società A.S.D. Atletico Boville Ernica senza presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015;

Ritenuto che:

- le norme di riferimento (artt. 36 e 37 Regolamento Settore Tecnico e 40 NOIF) lette nel loro combinato disposto possono portare a oggettivi dubbi interpretativi tali in ogni caso da auspicare, nel più breve tempo possibile, una riscrittura delle stesse;
infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni (di allenatore) devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo, precisando la natura della nuova attività.
- per contro, l'art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento S.T. precisa che il possesso della tessera di allenatore di base, come il deferito, non costituisce causa di preclusione all'attività di calciatore;
- si pone allora la questione interpretativa di fondo e cioè se l'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico, da sola, costituisca attribuzione della qualifica di allenatore con le relative funzioni ovvero se per questo sia necessario, oltre all'iscrizione all'Albo, anche il tesseramento quale allenatore di una società calcistica;
- secondo questa Commissione la qualifica di allenatore, nell'attuale sistema regolamentare, deriva direttamente dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e non già dal successivo ed eventuale tesseramento, anche perché appare evidente che il problema non sorgerebbe laddove il soggetto fosse tesserato quale allenatore per una società, giacché in costanza di detto tesseramento gli è preclusa l'attività di calciatore se non per la stessa squadra;
- pertanto si deve concludere che la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. è da considerarsi di portata generale di talché tutti i tecnici iscritti all'Albo prima di poter espletare attività calcistica devono chiedere la sospensione.
- tuttavia, stanti, come già sottolineato, l'incerta formulazione delle norme di riferimento e una diffusa prassi contraria all'interpretazione letterale della stessa, è auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore anche mediante un regolamento di settore attuativo, che risulta peraltro in corso di predisposizione. Il che induce questa Commissione, nel caso di specie, all'applicazione di una sanzione in misura ridotta;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANNI TESTA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO PICCHERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **ALESSIO PICCHERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 36, comma 1, sempre del medesimo regolamento per essersi tesserato nella stagione sportiva 2013/14 quale calciatore nella società A.S.D. Vis Artena senza presentare al settore tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015;
 - vista la memoria dell'avv Maria Ilaria Pasqui del 17/09/2014;
- Ritenuto che:
- le norme di riferimento (artt. 36 e 37 Regolamento Settore Tecnico e 40 NOIF) lette nel loro combinato disposto possono portare a oggettivi dubbi interpretativi tali in ogni caso da auspicare, nel più breve tempo possibile, una riscrittura delle stesse;
 - infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni (di allenatore) devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo, precisando la natura della nuova attività;
 - per contro, l'art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento S.T. precisa che il possesso della tessera di allenatore di base, come il deferito, non costituisce causa di preclusione all'attività di calciatore;
 - si pone allora la questione interpretativa di fondo e cioè se l'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico, da sola, costituisca attribuzione della qualifica di allenatore con le relative funzioni ovvero se per questo sia necessario, oltre all'iscrizione all'Albo, anche il tesseramento quale allenatore di una società calcistica, secondo la prospettazione data dalla difesa del deferito;
 - questa Commissione ritiene di non poter condividere l'argomentazione della difesa, giacché la qualifica di allenatore, nell'attuale sistema regolamentare, deriva direttamente dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e non già dal successivo ed eventuale tesseramento, anche perché appare evidente che il problema non sorgerebbe laddove il soggetto fosse tesserato quale allenatore per una società, giacché in costanza di detto tesseramento gli è preclusa l'attività di calciatore se non per la stessa squadra;
 - pertanto si deve concludere che la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. è da considerarsi di portata generale di talché tutti i tecnici iscritti all'Albo prima di poter espletare attività calcistica devono chiedere la sospensione;
 - tuttavia, stanti, come già sottolineato, l'incerta formulazione delle norme di riferimento e una diffusa prassi contraria all'interpretazione letterale della stessa, è auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore anche mediante un regolamento di settore attuativo, che risulta peraltro in corso di predisposizione. Il che induce questa Commissione, nel caso di specie, all'applicazione di una sanzione in misura ridotta;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSIO PICCHERI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE RAIMONDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **GIUSEPPE RAIMONDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art.38 comma 1 e artt. 34 commi 1 e 36, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver presentato domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE RAIMONDI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO PAOLO NAITANA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
considerato che il sig. **PIETRO PAOLO NAITANA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 201 stagione sportiva 2011/12 per aver pattuito con la società S.S.D. Nikeyon per la conduzione tecnica della prima squadra, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti;
valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO PAOLO NAITANA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GRAZIA TRENTIN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che la sig.ra **GRAZIA TRENTIN** è stata deferita per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 stagione sportiva 2012/13 per aver omesso il deposito presso il Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. dell'accordo economico sottoscritto con la società USD CF Real Bardolino;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale LND del 19.10.2013

P.Q.M.

dichiara la sig.ra **GRAZIA TRENTIN** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI CARIDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUIGI CARIDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 stagione sportiva 2012/13 per aver omesso il deposito presso il C.R. Calabria della L.N.D. dell'accordo economico del rapporto negoziale intercorso con la società ASD Bianco Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015.

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI CARIDI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE SCHITTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone,. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che i sig. **DAVIDE SCHITTINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, e artt. 34 commi 1 e 36, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver presentato domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE SCHITTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLINO CRIVELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **NICOLINO CRIVELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui ai punti 9, 11 e 14 del Bando di ammissione al corso Base – Uefa B, come da C.U. n. 54 della stagione sportiva 2011/12 del Settore Tecnico della FIGC per aver compilato infedelmente e con dati palesemente mendaci una dichiarazione richiesta per la domanda di ammissione al Corso Allenatori di Base – Uefa B tenutosi in Chiavari, in particolare autocertificando di essere residente nel Comune di Albisola Superiore, circostanza non risultata veridica. Il tutto finalizzato ad ottenere il necessario requisito previsto dal punto 9 del suddetto bando, onde consentirgli l'ammissione al corso abilitante, in difetto del quale, non ne avrebbe avuto legittimo accesso;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 giugno 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLINO CRIVELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA BALDINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al **12 marzo 2015** nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale;

RITIENE

- corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata la cui decorrenza è stabilita a far tempo dalla data di riunione della Commissione giacché la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale integra la piena conoscenza e dunque espleta gli stessi effetti della formale comunicazione.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO ALOISIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VINCENZO ALOISIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver pattuito con la società A.S.D. Cremissa, nella stagione sportiva 2012/13, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 marzo 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO ALOISIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO MASELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SANDRO MASELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS:
 - a) per aver consentito al calciatore Luca Rais di partecipare ad una gara del Campionato regionale juniores del Su Planu Calcio 1985 - Anspi Frassinetti al posto e con il nominativo di Andrea Cosseddu, mediante l'utilizzo di dati non veritieri nella distinta di gara;
 - b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, commi 2 e 3, avendo consentito al medesimo calciatore Luca Rais di partecipare alla gara benché fosse stato colpito da squalifica;
 - c) per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione a quanto disposto dal C.U. n.1 per la stagione sportiva 2013/14 in tema di partecipazione dei calciatori fuori quota alle competizioni su citate, per aver consentito l'inserimento sempre del calciatore Luca Rais (classe 1994) al posto di Andrea Cosseddu (classe 1996) e così la partecipazione di un numero di calciatori fuori quota superiore al massimo di tre;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 giugno 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO MASELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **30 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **JOSE' CHISARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **JOSE' CHISARI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, e artt. 34 comma 1, e 36 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver presentato domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **JOSE' CHISARI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **DIEGO RENDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DIEGO RENDA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38 comma 1 e artt. 34, comma 1, e 36, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver presentato domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DIEGO RENDA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI LUIGI BROGGI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIOVANNI LUIGI BROGGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 3, punto 6, del C.U. n.1 stagione sportiva 2011/12 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato un raduno-provino per giovani calciatori categoria pulcini 2001, in contrasto con le norme

federali che prevedono l'impossibilità dell'organizzazione e della partecipazione di tesserati al di sotto dei dodici anni;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 marzo 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle risultanze istruttorie;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI LUIGI BROGGI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO LA CAMERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCIANO LA CAMERA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art.3, punto 6 del C.U. n.1 stagione sportiva 2011/12 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato un raduno-provino per giovani calciatori categoria pulcini 2001 in contrasto con le norme federali che prevedono l'impossibilità della organizzazione e della partecipazione di tesserati al di sotto dei dodici anni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 marzo 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle risultanze istruttorie

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCIANO LA CAMERA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 marzo 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO BIGI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al **28 febbraio 2015** nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata la cui decorrenza è stabilita a far tempo dalla data di riunione della Commissione giacché la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale integra la piena conoscenza e dunque espleta gli stessi effetti della formale comunicazione.

Procedimento disciplinare a carico di **GLAUCO COZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino

al **15 gennaio 2015** nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata la cui decorrenza è stabilita a far tempo dalla data di riunione della Commissione giacché la

sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale integra la piena conoscenza e dunque espleta gli stessi effetti della formale comunicazione.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO DORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANGELO DORE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto attività tecnica a favore della società ASD Atletico Cabras Calcio, sino al 20/12/2013, in assenza di formale tesseramento per detta società e per aver svolto attività tecnica in favore della società GSD Virtus di Santa Giusta nei mesi di Novembre e Dicembre in assenza di formale tesseramento per detta società e nonostante stesse svolgendo attività equipollente per la società consorella del ASD Atletico Cabras;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 aprile 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dagli atti d'indagine;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO DORE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO PINTOR** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCESCO PINTOR** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività tecnica a favore della società GSD Virtus di Santa Giusta, in assenza di formale tesseramento per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO PINTOR** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO D'IPPOLITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015** nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale;

RITIENE

- corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata la cui decorrenza è stabilita a far tempo dalla data di riunione della Commissione giacché la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale integra la piena conoscenza e dunque espleta gli stessi effetti della formale comunicazione.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO MINUT** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MARIO MINUT** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 201 stagione sportiva 2011/12, per aver pattuito con la società A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle la conduzione tecnica e di responsabile del Settore Giovanile, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti dalle normative in vigore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015. ;

Ritenuto che:

- ritenuto che la memoria difensiva pervenuta in data odierna non ammissibile in quanto non pervenuta nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione come imposto dall'art. 39, comma 4, del Regolamento del S.T.
- gli addebiti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO MINUT** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO VUJACICH** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LEONARDO VUJACICH** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 38, comma 4, della NOIF per aver nella stagione sportiva 2013/14 svolto attività tecnica a favore della società USD Pratola Calcio, in assenza di un suo formale tesseramento con detta società, atteso che il suo vincolo si è concretizzato solo in data 17/10/2013 e per aver svolto attività tecnica, altresì, per la società Polisportiva Federlibertas Bugnara in assenza di vincolo con questa società e nonostante avesse già svolto, nella medesima stagione sportiva attività equipollente in favore della società consorella USD Pratola Calcio con la quale era formalmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 aprile 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **LEONARDO VUJACICH** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **12 aprile 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GENNARO RUSSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GENNARO RUSSO** è stato deferito per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione sportiva 2013/14 al punto 1.1 dove si dà atto che l'attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in

conformità alla “ Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi”, per avere, quale allenatore della squadra femminile della società Asd Polisportiva Magna Grecia:

- 1) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con più condotte violente e repentine, comunque idonee ad impedire alle vittime qualsiasi reazione, palpeggiato istantaneamente il seno, i glutei e i genitali delle minori A.C. e D.R.I., nonché più volte baciato sul collo le predette persone offese, costringendo le stesse a subire i predetti atti sessuali;
- 2) con violenza consistita nel condurre la minore A.C., che viaggiava all'interno del suo veicolo, in un luogo isolato e buio della zona industriale di Eboli, tolti con forza alla vittima gli indumenti al fine di compiere atti consistiti in rapporto sessuale completo;
- 3) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mentre si trovava alla guida del suo pulmino, ha tirato a sé la minore M.V., insistendo affinché la stessa si posizionasse su di lui alla guida del veicolo, ponendo in essere atti idonei e non equivoci a costringere la predetta a subire atti sessuali.

Fatti tutti commessi su giovani calciatrici minorenni, affidate alla sua cura e custodia in virtù della sua qualifica di allenatore della squadra femminile Asd Polisportiva Magna Grecia Calcio a 5 femminile.

- visto che il deferito è stato sospeso in via cautelare con ordinanza del 18 novembre 2014;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione;
- esaminati la memoria difensiva e i documenti depositati dall'Avv. Aita a difesa dell'incolpato;
- udite alla odierna udienza ulteriori argomentazioni difensive;

Premesso che:

1. l'avvocato Aita ha rinunciato alla richiesta di revoca della sospensione cautelare di talché questa Commissione Disciplinare non deve farsi carico della richiesta;
2. l'incolpato risulta iscritto nell'Albo degli allenatori da cui non si è mai sospeso come confermato oggi dal proprio Avvocato, sicché per questo il procedimento risulta correttamente incardinato dinanzi a questa Commissione Disciplinare che non condivide le argomentazioni formulate sul punto in precedenti procedimenti richiamati dalla difesa;
3. questa Commissione è espressamente contemplata quale organo di giustizia in materia disciplinare dall'art. 47 CGS (approvato dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31.7.2014) che trae fonte dall'art.34, comma 4 lett. F dello Statuto Federale, che contempla tra gli organi di giustizia “gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali”, nonché dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC che ne disciplina il relativo procedimento;
4. questa Commissione, ai sensi della normativa ora richiamata, è legittimata a conoscere e disporre su tutte le infrazioni disciplinari contestate ai soggetti inseriti nell'Albo dei tecnici anche per quel che concerne i comportamenti direttamente ed indirettamente correlati all'attività propria di tecnico, e quindi tutti quelli che traggono origine da tale attività come accaduto nella fattispecie laddove gli episodi contestati sono maturati nell'ambito di una relazione tra i soggetti coinvolti che trova la sua fonte di origine nel contesto sportivo (in questo senso vedi CDN. del 17/11/2013 C.U. n. 31 – De Blasio);
5. contrariamente a quanto affermato dalla difesa le decisioni di questa Commissione possono avere ad oggetto le violazioni delle norme deontologiche e comportamentali, in particolare quelle di cui all'art. 1 bis CGS e dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e possono essere appellate innanzi alla Corte Federale D'Appello;
6. per quanto precede le eccezioni preliminari formulate dalla difesa sono da rigettare.

Ritenuto che:

- dagli atti di indagine forniti a sostegno del deferimento a carico dell'incolpato risulta, un quadro comportamentale di particolare gravità come del resto ritenuto nel decreto del GUP del 22/5/2014 agli atti del presente procedimento, che ha esaminato tutte le fonti di prova che formano oggetto del procedimento penale a carico del sig. Gennaro Russo;
- in particolare è da sottolineare che l'incolpato, nelle proprie difese scritte e oggi nel dibattimento orale, non ha minimamente smentito la registrazione telefonica del 23/05/2013 ore 16.02 effettuata dalla minore A.C. e richiamata nel verbale di ricezione di querela orale sporta dalla stessa A.C. del 30.05.2013 nonché nella notizia di reato della Stazione Carabinieri di Eboli (documenti 8 e 9 allegati al deferimento); registrazione dalla quale può dedursi la consumazione o il tentativo di un rapporto sessuale con particolari descrittivi e induzioni comportamentali nei confronti della stessa minore che non lasciano dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della loro rilevanza disciplinare;
- tanto basta in sede sportiva per acclarare la responsabilità per i fatti contestati che sono ritenuti di eccezionale gravità non solo in considerazione della minore età delle parti offese ma altresì dalla rilevanza sociale del ruolo rivestito dall'incolpato che si pone oltretutto in stridente contrasto con la "Carta dei diritti dei bambini e la carta dei diritti dei ragazzi allo sport" cui il medesimo doveva attenersi in maniera rigorosissima;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GENNARO RUSSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **anni 5** con **preclusione** alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Firenze, 17 dicembre 2014

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera